



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Salerno

## RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per  
l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di

SALERNO

Il Pubblico Ministero dott. Roberto Penna, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno .

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

**De Luca Vincenzo** nato a Ruvo Del Monte il 8/5/1949, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Paolo Carbone:

difeso di fiducia dall' avv. Paolo Carbone con studio in Salerno al c.so V. Emanuele n. 126;

**Di Lorenzo Alberto.** nato a Carrara il 27/1/1960, residente in Salerno in via Nizza n. 73:

difeso di fiducia dall' avv. Arnaldo Franco con studio in Salerno al c.so Garibaldi n. 164;

**Barletta Domenico,** nato a Salerno il 5/2/1952 ed ivi residente in via E. Moscati n. 5

difeso di fiducia dall' avv. Francesco Saverio Dambrosio con studio in Salerno in via Velia

### IMPUTATI

del delitto p. e p. dagli **artt. 110 – 314/1 c.p.** perché in concorso tra loro, il De Luca quale Sindaco del Comune di Salerno e quale Commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell' impianto di termodistruzione, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel Comune di Salerno, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641 del 2008, su istigazione e/o determinazione del Di Lorenzo e del Barletta.

Responsabile unico del procedimento, dopo aver, senza alcuna estrinseca motivazione ed illegittimamente, nominato, con propria ordinanza n. 4 del 18/2/2008, in violazione dell' art. 7 del dpr 554/1999, dell' art. 10 del d.lvo 163/2006 e dell' art. 1.4 del Regolamento Comunale n. 322 del 14/2/2001, norme che prevedevano esclusivamente la figura del Responsabile del Procedimento, il Di Lorenzo quale project manager, figura professionale interposta tra il Responsabile del procedimento ed il gruppo di lavoro, incaricato della redazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare dell' impianto di termovalorizzazione, figura, dunque, non prevista dallo ordinamento giuridico, autorizzava, avendo la disponibilità giuridica delle somme da liquidarsi, con propria ordinanza n.46 del 24/2/2009, l' anticipazione di € 180.000,00 a titolo di acconto sul compenso di cui all' art.92/5 del d.l.vo n. 163/2006, da distribuirsi, tra gli altri, anche al project manager, demandando al Barletta, Responsabile del procedimento la determinazione del compenso da liquidare al predetto; Responsabile del procedimento che, con propria determinazione dirigenziale n. 1406, liquidava, tra gli altri, in violazione delle aliquote di cui all' art. 2 del Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo ex art. 18 L. 104/94, di cui alla delibera di G.M. n. 322 del 14/2/2001, in favore del Di Lorenzo, la somma di € 15.117,16 ( € 20.000,00 - contributi INPDAP ed IRAP 8,50%), accreditata con valuta 27/3/2009, consentendo così a quest' ultimo di appropriarsene.

In Salerno il 17/3/2009, data di emissione della determina dirigenziale n. 1406

#### Identificata la persona offesa in:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, rappresentata dall' Avvocatura dello Stato

#### Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- risultanze delle espletate indagini;
- documentazione in atti;
- sommarie informazioni;
- interrogatori degli imputati

\*\*\*\*\*

Ed invero, il Presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n. 3641 del **10/1/2008** nominava il Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, fino alla cessazione dello stato di emergenza, **Commissario delegato** per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell' impianto di termodistruzione, con la possibilità di avvalersi, per il raggiungimento dei predetti obiettivi, del supporto degli uffici amministrativi e tecnici del Comune di Salerno. Nel contempo veniva istituita un' apposita contabilità speciale, la n. 5239, intestata allo stesso Commissario delegato-Sindaco di Salerno.

Il Commissario delegato-Sindaco di Salerno in data con ordinanza n. 3 del 14/2/2008 nominava, ai sensi dell' art. 10 del d.l.vo 163/2006, l'ing. Barletta Domenico **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** ed incaricava il **Gruppo di lavoro**, coordinato dall'ing. Lorenzo Criscuolo e costituito da tecnici e personale amministrativo del Comune di Salerno, della redazione dello studio di fattibilità dell' intervento e della progettazione preliminare dell' impianto: all' uopo nominava, quali componenti del gruppo di lavoro, vari ingegneri, fra cui il predetto Criscuolo, alcuni



94

tecnici, ed il dott. **Alberto Di Lorenzo**, Responsabile della Direzione della struttura "Staff-Sindaco", con aggregati l'avv. Di Mauro e l'avv. Piscitelli, Direttore del Settore AA.LL., e disponendo che i relativi incarichi si sarebbero dovuti svolgere in conformità al "Regolamento Merloni" dpr 554/1999 e che i compensi sarebbero stati regolati dall'art. 92 del d.lgs. 163/2006 e con le modalità previste dal Regolamento Comunale, approvato con D.G. n. 322 del 14/2/2001, come modificato con deliberazione n. 445 del 12/4/2006.

Il Commissario delegato-Sindaco di Salerno con **ordinanza n. 4 del 18/2/2008**, sulla scorta della stessa ed identica motivazione dell'ordinanza n. 3, modificava ed integrava quest'ultima, nominando l'ing. Domenico Barletta Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il dott. **Alberto Di Lorenzo** quale **Project Manager**, con funzioni di *gestione operativa del progetto e compiti di coordinamento ed organizzazione del gruppo di lavoro*, ed il Gruppo di lavoro, composto, tra gli altri, dall'ing. Lorenzo Criscuolo, già coordinatore, da altri tecnici e dall'avv. Aniello di Mauro, in sostituzione del Di Lorenzo, con aggregato l'avv. Piscitelli, Direttore del Settore AA.LL.

Il Commissario Delegato-Sindaco di Salerno con ordinanza n.7 del 5/3/2008 integrava il Gruppo di Lavoro con la dott.ssa Silvana Prisco, funzionario responsabile dell'ufficio Espropri del Comune di Salerno.

Il Commissario Delegato-Sindaco di Salerno con ordinanza n.8 del 6/3/2008 approvava lo studio di Fattibilità redatto dal Gruppo di lavoro per la realizzazione dell'impianto, il cui costo stimato veniva stimato in € 400.000.000,00 oltre iva. studio (cfr. il frontespizio) sottoscritto anche dal Project Manager Di Lorenzo e con ordinanza n. 26 del 19/6/2008 approvava il progetto preliminare dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani della provincia di Salerno, progetto redatto dal Gruppo di lavoro ed anch'esso recante sul frontespizio la sottoscrizione del Project Manager.

Il Commissario Delegato-Sindaco di Salerno con ordinanza n. 46 del 24/2/2009 autorizzava l'anticipazione di **€ 180.000,00** a titolo di **acconto** sul compenso di cui all'art. 92/5 d.lvo 163/2006 ( e cioè di una somma non superiore al 2% dei € 400.000.000,00 posti a base della gara) dovuto al personale incaricato della progettazione preliminare, acconto che poi sarebbe stato rimborsato dal Concessionario della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto; nel contempo il Commissario delegato **demandava al RUP ed al Project Manager** la determinazione dei compensi individuali spettanti al personale, da individuarsi secondo il regolamento comunale n.322/2001, come modificato con deliberazione n.445/2006.

Ed in effetti il RUP ed il Project Manager, dopo aver elaborato e redatto congiuntamente una tabella riepilogativa dei compensi da liquidare a se stessi ed agli altri partecipanti alla redazione della progettazione preliminare, pari ad € 180.000,00, si liquidavano vicendevolmente i rispettivi compensi, e segnatamente il RUP, quale dirigente del Settore Ambiente, con determina dirigenziale n. 1406 del 17/3/2009 liquidava i compensi al Project Manager (€ 20.000,00) ed a tutto il personale tecnico ed amministrativo, mentre il Project Manager, quale dirigente Staff Sindaco, con determina dirigenziale n.1409 sempre del 17/3/2009, liquidava il compenso al RUP di € 28.000,00.

In data 1/4/2009 veniva emesso il mandato di pagamento n. 4242 (cfr. pag. 207) relativo ai compensi di cui alla determina n. 1406 del 17/3/2009, fra cui quello del Di Lorenzo (€ 20.000,00), che, decurtato dei contributi INPDAP ed IRAP 8,50%, veniva ad essere pari ad € 15.117,16. (cfr. busta paga aggiuntiva - pag. 206)

Il Commissario Delegato-Sindaco di Salerno in data 6/5/2009 chiedeva, infine, al Ministero delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGEP A di autorizzare la Tesoreria dello Stato di Salerno ad effettuare lo storno, a favore del Comune di Salerno, della somma di € 1.797.072,81, comprensiva degli € 180.000,00 di cui sopra, anticipata dall'Ente ma da imputare ai fondi della contabilità speciale n. 5239 intestata al Commissario Delegato-Sindaco di Salerno dott. Vincenzo De Luca O.P.C .M. 3641/08. Tale autorizzazione veniva rilasciata in data 17/6/2009.

Il Commissario delegato - Sindaco di Salerno con ordinanza 49 del 18/9/2006 approvava l'operato della Commissione giudicatrice, che aveva dichiarato la non aggiudicabilità delle offerte.

Con la legge 26/10 del 26/2/2010 la competenza a realizzare il termovalorizzatore passa alla Provincia di Salerno

\*\*\*\*\*

La descritta procedura amministrativa, finalizzata alla realizzazione e gestione di un termovalorizzatore, veniva, dunque, a connotarsi delle caratteristiche proprie della **Concessione di lavori Pubblici**, istituto di cui all' **art. 143 del d.lgs 163/2006** ( c.d. "*codice dei contratti*"), prevedente la possibilità di bandire una gara per una concessione avente ad oggetto, di regola, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché la loro gestione funzionale ed economica, e come controprestazione a favore del concessionario, di regola, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per una durata, di regola, non superiore a trenta anni.

Il Commissario Delegato, correttamente, con l'ordinanza n. 3 del 14/2/2008, nominava, come amministrazione aggiudicatrice ed ai sensi dell' **art. 10/1 d.lgs 163/2006**, l'ing. Barletta quale **Responsabile unico del procedimento (RUP)**, che nel caso di specie, poi, non poteva che essere un tecnico, trattandosi di un intervento attinente all'ingegneria ed all'architettura (art. 10/5).

Questa figura, già prevista dall' art. 7 dell'abrogata L. 109/94 c.d. "*Merloni ter*", è stata individuata dal legislatore affinché svolgesse determinati compiti, puntualmente indicati dalla norma (art. 10/3), fra cui quelli di curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, di fornire all'amministrazione aggiudicatrice *i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo*, di curare il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e prezzo, etc. nonché dagli **artt. 7 ed 8 del dpr 554/1999** ( **Regolamento della Merloni ter** non espressamente abrogato dall' art. 256 del codice dei contratti e che, anzi, ai sensi dell' art. 253/3 continua ad essere vigente sino all'emissione del regolamento di esecuzione di quest'ultimo), che, con una specificazione di estremo dettaglio, prevedono una vastissima attività di promozione,



coordinamento, vigilanza e verifica dell' intervento, facente capo al RUP, che così in concreto:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall'art.16/1-2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;

d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.17/4 della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti ; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;

l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'art. 17/4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'art.28/4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1 - l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2 - la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;



3 - l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'art.2/1, lettere h) ed i);

y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

Ebbene, a fronte di siffatta competenza e professionalità, che se non reperibile nell'organico dell'amministrazione aggiudicatrice, si sarebbe potuta ricercare **fuori** della stessa attraverso le procedure di affidamento di cui all' art. 91 della L. 163/20067, non si comprende come il Commissario Delegato- Sindaco di Salerno abbia mai potuto nominare un diverso soggetto, non di supporto al RUP, ma di **interposizione** fra questi ed il gruppo di lavoro, ed ovvero il c.d. **Project Manager**. L'imputato De Luca, nel corso dell'interrogatorio dell'1/12/2009, rappresentava di aver nominato il dott. Di Lorenzo su indicazione del Rup, stante l'asserita necessità di un'attività di coordinamento del gruppo di lavoro.

E' di tutta evidenza che come la suddetta nomina sia stata scientemente fatta al di fuori di ogni regola. Innanzitutto nell'ordinanza n. 4 del 18/2/2008 si reiterava la stessa ed identica motivazione di cui all' ordinanza n. 3, che invece aveva correttamente individuato nell'ing. Criscuolo la figura del **coordinatore** del Gruppo di lavoro. Si individuava, poi, senza una minima ragione giustificatrice la **figura del Project manager**, che **non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento giuridico**. Questa figura, infatti, è frutto esclusivo di una elaborazione della dottrina, che però unanimemente non ha potuto che farla rientrare nelle vastissime ed esaustive competenze del Responsabile del procedimento, per come elencate ed individuate dettagliatamente nell'art. 8 del citato regolamento.

Di origine anglosassone, il *Project Management Professional* è una certificazione rilasciata dal Project Management Institute, che è un'associazione americana operante dal 1969, che si preoccupa di formare soggetti capaci di operare ed espletare i propri



94

compiti entro un'area operativa, legata alle metodologie, agli strumenti ed alle tecniche di lavoro per realizzare meglio gli obiettivi del progetto ed entro un'area relazionale, concernente le dinamiche interpersonali e di comunicazione: soggetti cui è richiesta ottima competenza organizzativa, metodologica e di comunicazione, tutte assolutamente necessarie per la riuscita del progetto.

Competenze, queste, che ben possono essere riassunte in quelle del RUP, per cui a fronte della coesistenza di questi, la nomina di un Project manager viene a costituire una sorta di inutile **doppione** del primo, stante la pressoché perfetta sovrapposibilità dei loro compiti. D'altronde lo stesso ing. Criscuolo, nelle sue sommarie informazioni del 22/10/2010, riferiva che nel corso della sua pluriennale esperienza di Responsabile del procedimento presso il Comune di Salerno, mai l'Ente, in occasione della progettazione delle più grosse opere pubbliche, aveva nominato un Project manager.

Ma c'è di più.

La difesa dell'imputato del Di Lorenzo ha cercato di legittimare l'operato del Commissario delegato, riportando alcuni casi di siffatta nomina.

A) Con decreto n. 164 del 21/9/2010 il Presidente della Giunta Regione Campania nominava un *project manager* per la realizzazione del Presidio ospedaliero unico della Valle del Sele ( cfr. pag. 832). Ebbene basta scorrere il testo del provvedimento per comprendere come qui non si versi nella fattispecie della concessione di lavori pubblici, come qui non sia stato nominato contestualmente un RUP e come nel caso di specie, in sostanza, sia stato nominato un RUP solo formalmente chiamato Project manager.

B) La Giunta Provinciale di Salerno con delibera n. 348 del 29/10/2010, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto preliminare dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno, incaricava l'ing. Giovanni Cannoniero del coordinamento delle attività progettuali ( cfr. pag. 825). La presente delibera veniva segnalata dal Di Lorenzo, per evidenziare come anche l'Ente Provincia, agendo in virtù della legge 26/2010 nell'ambito di una analoga procedura, avesse nominato un project manager, seppur formalmente denominato coordinatore. Ed invece questa si è rivelata un'inutile quanto errata difesa, atteso che la nomina del Cannoniero a **coordinatore delle attività progettuali** trova la sua perfetta corrispondenza nella nomina dell'ing. Criscuolo a **coordinatore del gruppo di lavoro**, di cui alla legittima ordinanza n. 3 del 14/2/2008. Sentito, infatti, a sit il Cannoniero ( cfr. pag. 879), questi chiariva come la sua attività di coordinatore fosse stata espletata rigorosamente all'interno del gruppo di lavoro coordinando i relativi ingegneri, come l'ordinamento giuridico e lo stesso Regolamento provinciale degli uffici e dei servizi non prevedessero la figura del project manager, che avrebbe potuto aver una sua valenza solo se espressa nell'interesse non dell'ente pubblico (stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice), ma dell'impresa esecutrice (di solito privata) che semmai fosse andata a realizzare l'opera pubblica.

C) Con missiva dell'1/2/2010 il Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione della linea Metropolitana dal Comune di Salerno inviava una missiva alla c.a. del project manager dell' Italferr spa Area Operativa Sud e Isole ( cfr. pag. 915). Ebbene anche in questo caso è stato chiarito ( cfr. sit dell' ing. Achille Parisi pag. 918) come la nota fosse indirizzata al Project manager dell' Italferr spa, che è una società d'ingegneria delle Ferrovie dello Stato, come l'interlocutore del project manager dell' Italferr fosse il Parisi in qualità di Rup del Comune di Salerno e come anche nell'ambito della realizzazione della Metropolitana il Comune si fosse limitato a nominare esclusivamente un Rup ed un gruppo di lavoro.

**Insomma se di Project Manager si vuol parlare, al massimo lo si può configurare come un soggetto operante nell'interesse del concessionario e dunque come una sorta di alter ego od interlocutore del Responsabile Unico del Procedimento, operante invece, nell' interesse dell' amministrazione aggiudicatrice ovvero della stazione appaltante pubblica.**

Ma la figura del Project Manager **non trova alcuna previsione** nemmeno nel **regolamento comunale** per la costituzione e ripartizione del fondo approvato dal Comune di Salerno, espressamente indicato nella delibera incriminata ai fini della individuazione delle modalità di individuazione ed erogazione dei compensi.

Ed invero, in detto regolamento le figure professionali previste sono esclusivamente il Rup, i tecnici, i collaboratori tecnici ed altri collaboratori, rifacentisi a quattro corrispondenti macro-categorie, ognuna con una o più precise aliquote, in nessuna delle quali poter ricondurre la figura del Project Manager.

Alla illegittima nomina, seguiva così un'illegitima corresponsione del compenso al Di Lorenzo, compenso che l' imputato De Luca, forte della **disponibilità giuridica delle somme di danaro** da utilizzare per la realizzazione del termovalorizzatore, disponeva per il tramite del Rup. Siffatto compenso pari ad **€ 20.000,00** veniva a corrispondere ad una percentuale dell' **11,50** della maggiore somma di € 180.000.00 spesa complessivamente per tutti coloro che avevano partecipato alla redazione del progetto preliminare e dello studio di fattibilità, percentuale però **non ascrivibile a nessuna delle aliquote previste.** laddove tutti gli altri compensi erano perfettamente in linea con il citato regolamento.

Ed infatti, era semplice scorgere come il compenso di € 28.000.00 dato al RUP, fosse pari al **15,5%** della somma complessiva e rientrasse pienamente nella corrispondente aliquota del 15-20% di cui all' art. 2.1.1); come quello di € 52.000.00 dato ai tecnici redattori del progetto fosse pari al **29,16%** e rientrasse nell' aliquota del 20-30% di cui all' art. 2.1.2.a); quello di € 9.500.00 dato al tecnico per la sicurezza fosse pari al **5,27%** e rientrante nell' aliquota del 4-14% di cui all' art. 2.1.2.b); quello di € 13.000.00 dato al geologo fosse pari al **7,22%** e di poco superiore alla aliquota del 3-5% di cui all' art. 2.1.2.f); quello complessivo di € 50.200,00 dato ai collaboratori tecnici fosse pari al **27,88%** rientrante nell' aliquota del 20-40% di cui all' art. 2.1.3; ed infine quello di € 5.300.00 dato agli altri collaboratori fosse pari al **2,94%** e rientrante nell' aliquota del **2-5%** di cui all' art. 2.1.4.



Per contro è facile rilevare che se il Di Lorenzo fosse rimasto nel gruppo di lavoro, al massimo avrebbe potuto percepire € 9.500,00, corrispondente al maggior compenso dato ai collaboratori tecnici ( unica categoria in cui potesse essere inserito) come il Lupacchini ed il Maiorino, condizione, questa, che avrebbe consentito al Di Lorenzo di percepire una quota della maggior somma complessiva, intanto lievitata ad € 59.700.00, pari al **35,22%** e come tale perfettamente rientrante nella aliquota del 20-40% di cui all' art. 2.1.3., regolante la categoria dei predetti collaboratori tecnici.


E si badi che il compenso complessivo di € 180.000.00, determinato ai sensi dell'art. 92/5 del d.lgs 163/2006 ( cd. Codice dei contratti) costituiva solo un acconto della somma non superiore al 2% dell' importo posto a base di gara e dunque un acconto di ben € 8.000.000.00: per cui al Di Lorenzo, se il termovalorizzatore fosse stato realizzato dal Comune di Salerno, avrebbe percepito, per una attività di pochi mesi, un compenso finale pari all' 11.50% di 8.000.000.00 ed ovvero pari ad € 920.000,00 lordi!!

E' chiaro, dunque, come una siffatta palese illegittima nomina e come l'illegitima correlata corresponsione del compenso, integrino appieno la fattispecie di reato di cui all'**art. 314 c.p.**, che è reato plurioffensivo, tutelante non solo la legalità, imparzialità, efficienza e probità dell' attività della pubblica amministrazione, ma altresì il patrimonio della stessa pubblica amministrazione o di terzi; reato a dolo generico che si concretizza anche quando il pubblico ufficiale si adopera affinché un complice si appropri di denaro pubblico, sottraendolo alla pubblica amministrazione previa emissione di un atto di disposizione uti dominus. La responsabilità per peculato, poi, è riconosciuta anche nel caso in cui il provvedimento di spesa è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva. Infatti il possesso ( cd. disponibilità giuridica) del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali, qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi. Nel caso di specie si è assistiti ad **una indebita corresponsione di danaro pubblico da parte di un pubblico ufficiale in favore di altro pubblico ufficiale, ricoprente una figura non prevista da alcuna norma dell'ordinamento giuridico**

\*\*\*\*\*

Ma la procedura amministrativa sopra censurata si connota di tutta una serie di ulteriori **irregolarità** od **anomalie**, che non possono che colorare l' illecita condotta ascritta agli imputati.

1) Innanzitutto è singolare come senza alcuna motivazione si sia fatto uscire il Di Lorenzo dal Gruppo di lavoro per nominarlo Project Manager, che alla data di emissione della ordinanza n. 4 del 18/2/2008 risultava essere un mero geometra e titolare solo di una laurea triennale in Scienze del Governo e dell' Amministrazione - Facoltà di Scienze politiche- conseguita il 23/1/2006, senza dunque alcuna pregressa significativa esperienza. Si badi che il Di Lorenzo soltanto



successivamente conseguiva la laurea biennale e soltanto in pendenza delle indagini, e segnatamente dal 9 al 12 dicembre 2010, partecipava ad un corso di 4 giorni dal tema: "Project manager delle opere pubbliche".

- 2) E' singolare come l' imputato De Luca abbia demandato, con l' ordinanza n. 46 sopra citata, al Rup ed al Project manager la **determinazione dei reciproci compensi individuali**, consentendo così alla figura subordinata del Project manager di determinare prima e di liquidare dopo, ancorché nella veste di dirigente dello Staff Sindaco, il compenso al proprio superiore, laddove le suddette operazioni andavano espletate da un dirigente di pari o superiore livello ( cfr. determinazione di pagamento al Rup Parisi)
- 3) E' singolare come la nomina del Di Lorenzo a Project manager sia stata resa, in concreto, poco nota, se non tenuta del tutto " nascosta", all' esterno dell' amministrazione comunale. Ed invero, se si scorre il sito web del Comune di Salerno alla voce Commissario delegato – Sindaco di Salerno ( cfr. pag. 82 e segg.) si può scorgere come leggendo la cronistoria dei provvedimenti e degli accadimenti verificatisi nel corso della procedura amministrativa finalizzata alla progettazione preliminare del termovalorizzatore, tutte le ordinanze emesse dall' imputato De Luca siano corredate di una breve enunciazione del relativo contenuto (per tutte vedi per le ordinanze n. 3, 6, 7, 8, 9, 10), tranne una ed ovvero proprio quella incriminata, la n. 4, per la quale, invece, si legge esclusivamente la dicitura "**Modifica e integrazione all' ordinanza n. 3**", senza che il lettore possa subito comprendere a cosa si riferisca e quale sia il contenuto del provvedimento. Si badi che, mentre per l' ordinanza dal contenuto più simile, cioè quella n. 7, si dà atto, seppur stringatamente, dell' oggetto, "*integrazione del gruppo di lavoro*", di certo non particolarmente rilevante ( trattavasi dell' inserimento nel gruppo di lavoro della dott.ssa Prisco, addetta all' Ufficio Espropri), per quella in esame, relativa ad una più che significativa integrazione, quale era stata quella della nomina del Project manager, nulla si dice. Come pure è quanto meno strano che quando, sempre nella cronistoria, si parla del viaggio a Los Angeles fatto dal Commissario delegato De Luca e dal Rup per contattare un celebre architetto di fama internazionale, cui proporre la progettazione architettonica del termovalorizzatore, non sia stata fatta alcuna menzione della partecipazione al viaggio anche del Project manager. Ebbene sentita a sommarie informazioni la elaboratrice e curatrice del sito, tale Fiore Anna ( cfr. sit del 12/1/2001 - pag. 922), questa ha rivelato che di volta in volta il RUP, ing. Barletta, le inviava copia cartacea delle singole ordinanze da pubblicare, con in allegato una velina, come nel caso di specie, recante gli estremi del contenuto da citare. E come sia stato proprio il RUP a riferirle, e quindi a farle pubblicare, della partecipazione propria e del Sindaco al viaggio a Los Angeles e non anche di quella del Di Lorenzo. Orbene non v'è chi non colga come un siffatto **atteggiamento omissivo del RUP** non possa che ascrivere alla intenzione di non palesare all' esterno la illecita nomina del Project manager, che se pubblicizzata, di certo avrebbe potuto attirare l'attenzione di qualche "controinteressato" e dell' Autorità giudiziaria.



4) E' singolare, infine, che il Di Lorenzo abbia sottoscritto in data 26/3/2009, qu. Dirigente Staff Sindaco e Project manager, per conto del Commissario delegato, le 6 convenzioni di incarico della commissione giudicatrice di gara per l' affidamento della concessione (cfr. pag.776): sottoscrizione nella duplice veste alquanto anomala, che però potrebbe trovare la sua giustificazione, soltanto nel fatto di voler "blindare" e rendere inattaccabili le predette convenzioni a fronte di un possibile ricorso al TAR da parte della società non aggiudicataria della gara, che di certo avrebbe avuto gioco facile nel far annullare tutti gli atti della gara, stante l'illegittima sottoscrizione da parte della inesistente figura del Project manager.

5) Si consideri poi che l'illecita presenza del Di Lorenzo nella indicata procedura sia stata di fatto camuffata dalla circostanza che questi ricoprisse in contemporanea la carica di dirigente del **Suap** e dello **Staff Sindaco**

\*\*\*\*\*

Se poi andiamo a vedere cosa in concreto abbia fatto il Project manager Di Lorenzo, si potrà rilevare come questi, nella procedura finalizzata alla redazione del progetto preliminare, avuto un ruolo piuttosto marginale, operando per lo più non quale Project manager, ma quale Dirigente del Suap. Infatti prendendo come periodo in esame quello ricompreso fra il 18/2/2008 ( data di emessine della ordinanza di nomina a project manager) ed il 19/6/2008 ( data di approvazione del progetto preliminare) può evidenziarsi come il Di Lorenzo:

- non abbia partecipato alla redazione del bando, pubblicato il 21/2/2008, visto che il Rup il 20/2/2008 alle ore 13.52 gliene trasmetteva via mail la bozza definitiva ( cfr. pag. 772):
- il 26/2/2008 sia stato destinatario di una nota del RUP che gli scriveva quale Dirigente SUAP e non quale Project Manager, per l' avvio del procedimento dell'apposizione del vincolo preordinato all' esproprio
- il 3/3/2008 quale Dirigente SUAP e non quale Project Manager, abbia spedito una missiva ad uno dei proprietari delle aree da espropriare.
- il 12-15/3/2008 si sia recato unitamente al Commissario delegato ed al Rup a Los Angeles per contattare l'architetto Frank Gehry;
- non abbia avuto contatti con soggetti esterni alla Amministrazione ( cfr. sommarie informazioni - pag. 58 e segg.);
- benché destinatario, unitamente al RUP, di ben 20 missive ( pag. 109 e segg.), dalle espletate indagini è emerso come il Di Lorenzo, oltre ai frontespizi dello studio di fattibilità e del progetto preliminare, abbia sottoscritto una sola missiva ( pag. 99) peraltro datata 11/9/2008 (e dunque fuori dal periodo oggetto di compenso), afferente un invito spedito ai proprietari dei suoli da espropriare per fornire/ricevere chiarimenti sulla procedura da adottarsi, nota, d'altro canto, redatta dalla Prisco Silvana, dell' Ufficio Espropriazioni/Gruppo di lavoro (- cfr. e-mail ex memoria difensiva Di Lorenzo pag. 772 - 75/rie);
- soltanto il 30/3/2009 ( dunque fuori dal periodo oggetto di compenso) abbia partecipato ad un incontro con i proprietari dei suoli ( pag. 77):

\*\*\*\*\*

Visti gli artt. 416. 417 c.p.p.

**CHIEDE**

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per il reato sopraindicato.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Salerno                      aprile 2011.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Roberto Penna - Sost.)

<b>VISTO</b>
Salerno, 21 APR. 2011
Il Procuratore della Repubblica Franco Roberti

21/4/11  
 18/4/2011 ore 9:00, Auto 347 in piano, viale Giustiniani 27  
 27/4/11  
 in via verso alle parti  
 giudice per le indagini Preliminari  
 Franco Roberto

